REGOLAMENTO (CE) N. 1483/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1998

che determina per la campagna di commercializzazione 1996/1997 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 [4], in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto se la produzione effettiva di una determinata campagna supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna; che tale riduzione non si applica però ai produttori la cui produzione media non raggiunge i 500 kg di olio di oliva per campagna;

considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1996/1997 il regolamento (CE) n. 1979/97 della Commissione [5] ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato;

considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro gli otto mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2455/97 [7], gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che in seguito a queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1996/1997 per l'Italia è pari a 410 000 t, per la Francia a 2 360 t, per la Grecia a 494 218 t, per la Spagna a 986 700 t e per il Portogallo a 37 000 t;

considerando che l'ammissione all'aiuto di tali quantitativi da parte degli Stati membri presuppone che siano stati effettuati i controlli previsti dai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CEE) n. 3061/84; che tuttavia la fissazione della produzione effettiva in base ai dati relativi ai quantitativi ammessi all'aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte in sede di verifica dell'esattezza di tali dati nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti;

considerando che occorre anche stabilire, tenuto conto della produzione effettiva, l'importo unitario alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997 dell'olio d'oliva:

— la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione è pari a 1 930 278 t;

— l'importo dell'aiuto unitario alla produzione è pari a 99,44 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.
[3] GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
[4] GU L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1.
[5] GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 12.
[6] GU L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[7] GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione